



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Simona Corna
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 46 del 05/12/2025

Oggetto: Novità Lavoro

- 1) Introduzione festa nazionale S. Francesco;
- 2) Bonus mamme: domande entro il 9 dicembre;
- 3) Nuove disposizioni per la donazione sangue;
- 4) Durc: rilevanza di sanzioni e interessi;
- 5) Durc di congruità per imprese non edili;
- 6) Approvazione programma flussi 2026-2028;
- 7) Studi professionali: da Ebipro indennità per dipendenti con familiari percettori di indennità di accompagnamento;
- 8) CCNL Edilizia: accordo dell'8 ottobre 2025;
- 9) CCNL Commercio Confcommercio: nuovi minimi dal 1° novembre 2025;
- 10) Dimissioni da convalidare anche nel periodo di prova durante il periodo protetto

1) Introduzione festa nazionale S. Francesco

Nella seduta del 1° ottobre 2025, il Senato ha approvato definitivamente e senza modifiche il DDL n. 1653 denominato "Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi". Il 4 ottobre sarà quindi considerata giornata festiva, in aggiunta alle festività nazionali già presenti, a decorrere dall'anno 2026.

2) Bonus mamme: domande entro il 9 dicembre

L'INPS, con la circolare 139 del 28/10/2025 ha fornito le istruzioni operative per richiedere il Bonus mamme, ossia l'integrazione al reddito di 40 euro mensili prevista dall'articolo 6 del DL 95/2025 a favore delle lavoratrici madri con due o più figli.

L'istanza andrà presentata entro il termine ordinatorio del 9 dicembre 2025, con precisazione del fatto che il termine non è decadenziale: per le domande presentate successivamente slitterà il pagamento.

Il bonus è destinato a:

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

- madri con due figli, fino al compimento del decimo anno del più piccolo;
- madri con almeno tre figli, con reddito da lavoro autonomo e dipendente, non a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di quello più giovane.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 ovvero si deve perfezionare entro il 31 dicembre dello stesso anno. Se tale condizione si realizza in un momento successivo al 1° gennaio, il bonus decorrerà dal mese in cui esso matura.

L'integrazione consiste nell'erogazione di una somma esente da prelievo contributivo e fiscale e non rilevante ai fini dell'Isee pari a **40 euro al mese** per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro dipendente, o dell'attività di lavoro autonomo, purché in questo caso le lavoratrici siano iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, tra cui le Casse di previdenza professionali e la gestione separata dello stesso INPS. **La stessa verrà corrisposta direttamente dall'Inps fino a un massimo di 480 euro nel mese di dicembre.**

Il beneficio non spetta in caso di lavoro domestico, mentre **ricomprende intermittenti e somministrati**. Il bonus non spetta, inoltre, alle madri con reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, con almeno tre figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del più giovane: in questo caso risulta applicabile l'esonero contributivo introdotto dall'articolo 1, comma 180, della legge 213/2023 (Bilancio 2024), che consiste nell'esenzione dei contributi IVS a carico della lavoratrice fino a un massimo di tre mila euro all'anno, riparametrati su base mensile.

È previsto inoltre un tetto massimo di reddito da lavoro delle interessate che non può essere, per l'anno 2025, superiore a **40mila euro su base annua**. Poiché il limite reddituale si riferisce all'intero anno in corso, il reddito da considerare è presunto.

Le lavoratrici già nelle condizioni di poter beneficiare dell'aiuto, dovranno **inoltrare telematicamente la domanda all'Inps** entro il **9 dicembre 2025** utilizzando la propria identità digitale, per mezzo del Contact Center Multicanale o tramite i Patronati. All'atto della presentazione della domanda, inoltre, andrà indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su conti dotati di Iban o bonifico domiciliato.

L'importo delle mensilità di bonus spettanti dal 1° gennaio 2025, fino a novembre, verrà corrisposto in un'unica soluzione in sede di liquidazione a dicembre 2025, se la domanda verrà trasmessa in tempo utile; altrimenti il pagamento slitterà ai mesi successivi, ma comunque non oltre febbraio 2026.

Le lavoratrici che maturano i requisiti dopo il termine fissato dalla circolare potranno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026 e garantirsi la ricezione del bonus entro febbraio 2026.

3) Nuove disposizioni per la donazione sangue

Con la Circolare n. 96/2025 l'INPS ha aggiornato le istruzioni operative relative al rimborso ai datori di lavoro che operano con il sistema del conguaglio tramite il flusso Uniemens. Fra le novità introdotte viene previsto l'obbligo di esposizione nel flusso Uniemens del codice fiscale dell'ASL/Azienda Ospedale o dell'Associazione/Federazione di volontariato relativa all'unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l'inidoneità alla stessa.

Conseguentemente, i dipendenti che dovessero recarsi a donare il sangue o ad effettuare le indagini di idoneità, dovranno necessariamente farsi rilasciare la certificazione completa di codice

fiscale dell'unità di raccolta. Lo stesso andrà poi inoltrato allo Studio per la corretta gestione del cedolino e del flusso Uniemens.

Quanto appena esposto viene applicato anche per i casi di assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento dell'inidoneità alla donazione sangue e relative procedure.

4) Durc: rilevanza di sanzioni e interessi

Il Ministero del Lavoro in risposta all'Interpello del 13 ottobre 2025, n. 3 ha chiarito che ai fini della regolarità contributiva rilevante per l'ottenimento del DURC è necessario che i debiti contributivi, comprensivi di sanzioni e interessi, non superino l'importo di euro 150, soglia limite per la sussistenza dello "scostamento non grave". Conseguentemente, anche in presenza di un debito costituito unicamente da soli accessori di legge, dunque sanzioni e/o interessi, il rilascio del DURC è negato.

Il Ministero sottolinea che le sanzioni civili costituiscono un onere accessorio delle obbligazioni contributive e, come tali, ne presuppongono l'esistenza, trovano applicazione automatica in caso di mancato o tardivo pagamento dei contributi, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o tardivo pagamento dei contributi e, infine, hanno lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva nonché di risarcire il danno recato all'ente previdenziale.

5) Durc di congruità per imprese non edili

Con Interpello del 17 ottobre 2025, n. 4, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di rilascio del DURC di congruità per le imprese che, pur non appartenenti al comparto edile, svolgono attività edilizia in via accessoria.

Nello specifico, il Ministero del Lavoro ha chiarito che per tali imprese sussiste l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, fero restando, invece il fatto che l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile o Edilcassa riguardi solamente le imprese che svolgono attività edile in modo prevalente, nonché le imprese che applicano i contratti collettivi del settore edilizia industria e artigianato.

6) Approvazione programma flussi 2026-2028

Il Consiglio dei Ministri, con Comunicato stampa n. 143 del 2 ottobre 2025, ha reso nota l'approvazione, in via definitiva, del Decreto-legge recante "*Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio*". Tale provvedimento introduce una modifica rispetto alla precedente disciplina, prevedendo la proroga, sino al 2028 delle misure che consentono l'ingresso, in deroga alle quote ordinarie, di n. 10.000 lavoratori stranieri all'anno per l'assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

Contestualmente, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

7) Studi professionali: da Ebipro indennità per dipendenti con familiari percettori di indennità di accompagnamento

L'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (EBIPRO) con la notizia del 23 settembre 2025 ha reso nota l'introduzione di un'indennità integrativa di euro 500 destinata ai lavoratori dipendenti di studi professionali con familiari percettori dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS.

La misura può essere richiesta esclusivamente per il tramite del datore di lavoro attraverso la procedura on-line disponibile nella propria area riservata. È consentita la fruizione della misura per un massimo di due volte nell'arco dell'intera iscrizione del dipendente alla bilateralità.

La somma erogabile è lorda e costituisce un trattamento economico di natura retributiva e integrativa; pertanto, va anticipata in busta paga con applicazione delle aliquote fiscali (IRPEF e addizionali) e previdenziali di legge. L'importo andrà inserito dal datore di lavoro nel primo cedolino utile, previa autorizzazione da parte di EBIPRO, solo successivamente sarà il datore a chiedere il rimborso a EBIPRO della somma anticipata, seguendo uno specifico iter procedurale fissato dal Regolamento della prestazione.

8) CCNL Edilizia: accordo dell'8 ottobre 2025

L'8 ottobre 2025, è stato siglato l'Accordo per le imprese che applicano il CCNL del settore Edilizia – aziende artigiane e industriali.

Le Parti hanno previsto la sospensione per gli anni 2026 e 2027 del versamento del contributo a carico dei datori di lavoro al Fondo Incentivo Occupazione (FIO).

L'intesa ha previsto inoltre la riduzione del 15%, a partire dal 1° ottobre 2025, del contributo di finanziamento del Fondo dovuto finora alle singole Casse Edili/Edilcasse.

L'accordo ha introdotto delle prestazioni straordinarie per gli operai edili, prevedendo misure sperimentali a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, della durata di 2 anni (dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027), finanziate utilizzando le risorse accantonate complessivamente al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE al 30 settembre 2025. Le misure riguardano: il sostegno allo studio; un indennizzo mensile per gli operai affetti da malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti, e avendo superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, presentino una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi; un contributo straordinario per il sostegno del diritto all'abitare degli operai edili.

Le parti hanno inoltre approvato il documento tecnico, redatto con il supporto della CNCE, volto a uniformare le procedure e i comportamenti di tutte le Casse nella compilazione delle denunce edili, con particolare attenzione a elementi quali ore lavorate, permessi, ferie.

Infine, le parti hanno comunicato l'intenzione di costituire un'anagrafica per gli impiegati, ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare, presso la CNCE. Tale anagrafica sarà implementata con le denunce uniche delle imprese che si avvalgono delle Casse Edili/Edilcasse per i versamenti degli impiegati ai fini del SANEDIL e del PREVEDI. Al riguardo, si resta in attesa che le Parti contrattuali forniscano gli opportuni chiarimenti.

9) CCNL Commercio Confcommercio: nuovi minimi dal 1° novembre 2025

A decorrere dal 1° novembre 2025 verranno applicati gli incrementi retributivi previsti dal CCNL sottoscritto in data 22 marzo 2024 per i dipendenti da aziende del terziario, come integrato dagli Accordi del 28 marzo 2024, 27 giugno 2024, 1° ottobre 2024 e 31 ottobre 2024.

Pertanto, i nuovi minimi tabellari saranno i seguenti:

Livello	Minimi dal 1° novembre 2025
Q	2.183,09
I	1.966,54
II	1.701,04
III	1.453,94
IV	1.257,46
V	1.136,07
VI	1.019,94
VII	873,22

10) Dimissioni da convalidare anche nel periodo di prova durante il periodo protetto

Il Ministero del Lavoro, con la nota del 13 ottobre 2025, n. 14744, ha chiarito che **l'obbligo di convalida delle dimissioni previsto per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori nei primi 3 anni di vita del bambino**, si applica anche qualora le dimissioni siano rassegnate durante il periodo di prova.

La motivazione afferisce al fatto che la misura della convalida è una misura di tutela di carattere generale, volta a garantire la genuinità della volontà del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni durante il periodo protetto. Pertanto, in tali casi, la tutela della genitorialità prevale sulla libera rece-dibilità durante il periodo di prova.

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai fini della validità ed efficacia del patto di prova, **il contratto di assunzione, contenente il patto di prova stesso, dev'essere sottoscritto prima dell'inizio dell'attività lavorativa**, o, al più tardi, contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa. In assenza di tale passaggio, il patto stipulato successivamente è inefficace ed il rapporto si intende a tempo inde-terminato dall'origine.

Sul tema è intervenuta recente la Corte di Cassazione, ordinanza n. 24911 del 2025, che è ha ribadito l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, affermando **l'obbligo di trasmissione telematica delle dimissioni da parte del lavoratore, anche durante il periodo di prova**.

La sentenza afferma che le cause di esclusione dalla presentazione delle dimissioni telematiche previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 sono di natura tassativa e riguardano il lavoro domestico, le dimissioni in sedi protette e i rapporti con le pubbliche amministrazioni, senza nominare il periodo di prova. La Circolare n. 12 del marzo 2016 del Ministero del Lavoro aveva interpretato in senso esten-sivo le esclusioni previste dalla norma, introducendo un'ipotesi derogatoria non prevista dalla norma primaria, affermando che anche le dimissioni rassegnate nel corso del periodo di prova non fossero soggette alla procedura telematica, in virtù della particolare libertà di recesso che caratterizza tale fase del rapporto. Tale lettura è stata disconosciuta dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che le esclusioni indicate dall'articolo 26 sono di natura tassativa e, pertanto, non è consentito estenderle in via interpretativa ad altre ipotesi non previste dalla norma. In particolare, la Corte ha evidenziato che le circolari ministeriali costituiscono atti interni a un pubblico ufficio, che vincolano solo i com-portamenti degli organi operativi dell'ufficio, ma che sono privi di effetti esterni; dunque, non hanno valore normativo e non possono introdurre deroghe rispetto al dettato legislativo.

Pertanto, anche durante il periodo di prova le dimissioni devono essere trasmesse utilizzando la procedura telematica ministeriale, a pena di inefficacia.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.



Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati